

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale
€ 16.00 n. seriale
01201718680093



Finanziato
Dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Ozzero
Città metropolitana di Milano

COMUNE DI OZZERO

Città metropolitana di Milano

Rep. n. 955 del 23/02/2023

LAVORI DI:

- A. riqualificazione energetica isolamento sottotetto;
- B. riqualificazione energetica serramenti esterni
- C. riqualificazione energetica impianto illuminazione
- D. messa in sicurezza della copertura

CUP C54J22000470001 - CIG 9400884EE1

TRA

Il Sig. Geom. Roberto Raffaele BARRELLA, nato a Torino (Torino) il 13/09/1967, domiciliato per la Sua carica presso Comune di Ozzero Piazza V. Veneto, 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione da lui rappresentata, a ciò autorizzato con Decreto sindacale n. 1-20 del 08/01/2020, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, codice fiscale 04935070153, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione appaltante";

E

il Sig. Vincenzo TRUGLIO, nato a S. Salvatore di Fitalia (Messina) il 06/01/1958, C.F.: TRG VCN 58 05 147V, nella sua qualità di Legale rappresentante dell'impresa EDILCASOLESE di Truglio Vincenzo e C. sas codice fiscale e partita I.V.A. 01395620188 con sede legale in 27023 Cassolnovo (Pavia), alla Via Gorizia 19, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pavia al n. 01395620188 n. REA PV-183086 che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità

"Appaltatore".

PREMETTONO CHE

- con atto Giunta comunale n. 71 in data 24/08/2022, esecutiva, ad oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO: MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. PROVVEDIMENTI", si prendeva atto degli elaborati tecnici redatti dall'Ufficio tecnico ai fini della formulazione dell'offerta/preventivo: Relazione generale; Documentazione fotografica: Problematiche copertura-terrazzo, Sottotetto – copertura, Terrazzo, Serramenti, Illuminazione; Pianta.
- con Determinazione del Responsabile del servizio n. 60 gen. n. 178 in data 13/09/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo e C. sas per il prezzo offerto di:
 - A. riqualificazione energetica isolamento sottotetto per l'importo di € 7.880,00 oltre IVA 22%, e quindi per complessivi € 9.613,60
 - B. riqualificazione energetica serramenti esterni per l'importo di € 30.400,00 oltre IVA 22%, e quindi per complessivi € 37.088,00
 - C. riqualificazione energetica impianto illuminazione per l'importo di € 7.900,00 oltre IVA 22%, e quindi per complessivi € 9.638,00
 - D. messa in sicurezza della copertura per l'importo di € 5.621,49 oltre IVA 22%, e quindi per complessivi € 6.858,22 -prime necessarie lavorazioni di messa in sicurezza-;
- ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. è stato acquisito il certificato di iscrizione alla CCIAA di Pavia n. T 484141635 rilasciato in data 29/07/2022, e sono stati verificati i requisiti di ordine generale della ditta in oggetto;
- sono stati acquisiti i seguenti atti:
 - DURC n. protocollo INPS_33445703 con scadenza validità 04/03/2023;
 - Certificato di regolarità fiscale (23/09/2022 Direzione Provinciale di Pavia -Ufficio Territoriale

di Vigevano-);

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 5395214/2022/R del 26/09/2022;

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 694/2022/R del 13/09/2022;

- Verifica delle annotazioni sugli operatori economici mediante accesso riservato sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 13/09/2022;

- Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici -SOA- n. 63751/10/00 rilasciato in data 16/03/2022;

- Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n. Q311-IT rilasciato in data 25/10/2007;

• Si concorda con l'aggiudicatario e nell'interesse della sollecita esecuzione del contratto il differimento del termine di sottoscrizione del presente contratto;

• L'aggiudicatario ritiene di non sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E DEFINIZIONI

Le Parti come sopra rappresentate dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa e gli atti richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile Area Tecnica con la sottoscrizione del presente atto, dichiara ed attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente "Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024" del Comune di Ozzero, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 27/04/2022.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Geom. **Roberto Raffaele BARRELLA**, nella sua predetta qualità, concede all'impresa **EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo e C. sas**, nella qualità di Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori denominati:

A. riqualificazione energetica isolamento sottotetto

B. riqualificazione energetica serramenti esterni

C. riqualificazione energetica impianto illuminazione

D. messa in sicurezza della copertura

in Ozzero Piazza Vittorio Veneto 2, di cui agli atti in premessa citata.

L'appalto è concesso:

- a corpo per le lavorazioni lettere A), B), C);
- a misura per le lavorazioni lettera D).

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

I suddetti interventi sono cofinanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2 - Componente C4 - Intervento 2.2 (M2C4).

ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile della documentazione di gara, della documentazione di progetto (approvato con delibera GC n. 71 in data 24/08/2022) e dell'offerta identificativo n. 1662646432182 acquisita attraverso la piattaforma Sintel, ID procedura 158571438, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 4 AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta:

A. riqualificazione energetica isolamento sottotetto per l'importo di € 7.880,00 oltre IVA 22%, e quindi per complessivi € 9.613,60

B. riqualificazione energetica serramenti esterni per l'importo di € 30.400,00 oltre IVA 22%, e quindi per complessivi € 37.088,00

C. riqualificazione energetica impianto illuminazione per l'importo di € 7.900,00 oltre IVA 22%, e quindi per complessivi € 9.638,00

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale
€ 16.00 n. seriale
01201718680116

D. messa in sicurezza della copertura per l'importo di € 5.621,49 oltre IVA 22%, e quindi per

complessivi € 6.858,22 -prime necessarie lavorazioni di messa in sicurezza-;

e quindi per l'importo complessivo di € 51.801,49.= (euro cinquantuno mila ottocentouno virgola

quarantanove) oltre IVA 22%, compreso oneri per la sicurezza. Tale somma però viene dichiarata sin

d'ora soggetta alla liquidazione finale, che farà il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto

concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte, che eventualmente saranno apportate

all'originale progetto.

Il contratto è stipulato:

1. "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.lgs. n. 50 del 2016 relativamente

alle lavorazioni indicate alle lettere A), B), C);

2. "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeee) del D.lgs. n. 50 del 2016 relativamente

alle lavorazioni indicate alla lettera D).

Relativamente alle lavorazioni "a corpo" di cui al precedente punto 1., l'importo complessivo è così

distinto:

A. riqualificazione energetica isolamento sottotetto per l'importo di € 7.880,00 oltre IVA 22%, e

quindi per complessivi € 9.613,60

B. riqualificazione energetica serramenti esterni per l'importo di € 30.400,00 oltre IVA 22%, e quindi

per complessivi € 37.088,00

C. riqualificazione energetica impianto illuminazione per l'importo di € 7.900,00 oltre IVA 22%, e

quindi per complessivi € 9.638,00

restano fissi e invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna

successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

Relativamente alle lavorazioni "a misura" di cui al precedente punto 2., l'importo complessivo è così

distinto:

D. messa in sicurezza della copertura per l'importo di € 5.621,49 oltre IVA 22%, e quindi per

complessivi € 6.858,22 -prime necessarie lavorazioni di messa in sicurezza- è soggetta in fase di

rendicontazione a successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla

qualità di detti lavori;

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di Ozzero alla sede legale dell'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria del Comune di Ozzero.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appalto viene concesso dal Comune di Ozzero ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte della deliberazione di Giunta comunale n. 71 in data 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, della richiesta di offerta e dell'affidamento dei lavori di cui alla Determinazione del Responsabile del servizio n. 60 gen. n. 178 del 13/09/2022, in premessa citate.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

L'Appaltatore è tenuto, nel caso ricorrente, a garantire il rispetto degli obblighi previsti dai commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, relativamente agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte mediante il PNRR, e in particolare:

a. gli operatori economici che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto sono tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; la relazione di

cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parità;

b. gli operatori economici di cui al punto a) sono altresì tenuti a consegnare alla Stazione

Appaltante, nel termine previsto al medesimo punto a), la certificazione di cui all'art. 17 della L.

68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente alla data di

scadenza per la presentazione dell'offerta; la relazione di cui al presente punto è trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali;

c. gli operatori economici hanno l'obbligo di assicurare, in caso di affidamento dell'appalto, una

quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni (eventualmente) necessarie per l'esecuzione

del contratto, o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione

giovanile sia all'occupazione femminile. Il contratto avrà scadenza il 31/12/2023 (fine lavori)

decorrenti dalla data di affidamento.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore

e/o subappaltatore/subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del

contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla

Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da

ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o

subappaltatori/subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti

locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono

le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido con gli eventuali subappaltatori dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o certificato equivalente, relativa a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'appaltatore si obbliga quindi a provvedere al versamento dei contributi prescritti dai vari enti assicurativi e di previdenza ivi compresa la Cassa Edile. Il Comune di Ozzero avrà in ogni tempo diritto di verificare l'ottemperanza dell'appaltatore a quanto sopra.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato a favore dell'appaltatore sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi prescritti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti l'appaltatore non può opporre alcuna eccezione.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, delle persone addette ai servizi e dei terzi, nonché a

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale
€ 16.00 n. seriale
01201718680105

evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di propria competenza.

ART. 6 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI – PREMIO DI ACCELERAZIONE

In considerazione che le opere sono cofinanziate dal Ministero dell'Interno -art. 1, comma 29 e ss. della Legge 160/2019-, confluito nella Missione M2 -Componente C4- Intervento 2.2 (M2C4) del PNRR, l'impresa nel prendere atto che il Comune è tenuto a concludere i lavori entro il **31 dicembre 2023** e si impegna, in coordinamento con la Direzione lavori e il RUP, a concludere gli interventi entro il predetto termine.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato con decadenza del contributo concesso è prevista la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, previa applicazione di una penale in misura non inferiore al contributo stesso.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Impresa e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal Direttore dei Lavori.

Non è prevista la corresponsione del premio di accelerazione per l'ultimazione anticipata dei lavori.

ART. 7 TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori sarà espletato con i modi e nei tempi indicati dall'art. 102 del D.lgs 50/2016 e potrà essere redatto anche per singole lavorazioni.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione Appaltante; il silenzio della stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente contratto altri subappalti dei lavori al di fuori di quelli che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato all'atto dell'offerta di voler subappaltare.

ART. 9 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 10 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui dall'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016, le stesse verranno liquidate, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'appalto. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 11 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo.

L'anticipazione è compensata, mediante trattenuta sull'importo dei singoli pagamenti a saldo di cui all'articolo successivo.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa.

L'erogazione dell'anticipazione - consentita anche nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti - è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma delle prestazioni;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda 1.3 relativa alla "garanzia fidejussione per l'anticipazione" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione citata, in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Non sono previsti pagamenti in acconto.

ART. 12 PAGAMENTI A SALDO

L'Appaltatore avrà diritto ad un unico pagamento a saldo di ogni singola lavorazione.

Il pagamento relativo allo stato di avanzamento lavori unico o per singola lavorazione, qualunque sia

l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale redatto in

unico atto o per singola lavorazione.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale

rata di saldo, a seguito dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e dopo il ricevimento da

parte della stazione appaltante del contributo previsto per i lavori oggetto d'appalto.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

In considerazione che le opere sono cofinanziate dal Ministero dell'Interno -art. 1, comma 29 e ss.

della Legge 160/2019-, confluito nella Missione 2 -Componente 4- Intervento 2.2 (M2C4) del PNRR,

l'impresa prendere atto, come dichiarato in sede di gara, che il RUP procederà all'emissione del

relativo certificato di pagamento subordinandone il pagamento, dell'effettiva erogazione del

contributo da parte del Ministero degli Interni ed accertamento da parte del Comune di Ozzero.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi della Legge n. 136/2010, si dà atto che il codice unico di progetto -CUP- C54J22000470001 e il

codice identificativo di gara -CIG- 9400884EE1

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.

In particolare, pertanto, l'Affidatario:

- dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva,

fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 alle commesse

pubbliche: **BAN IT 84 7 03440 55720 0000 00145800** Banca di **DESIO E DELLA BRIANZA** Filiale di

Cassolnovo (PV) e che il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto sono i Signori:

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale
€ 16.00 n. seriale
01201718680138

- Truglio Vincenzo C.F. TRG VCN 58A061147V

- Rea Rosa Costanza C.F. REA RCS 87155 H931M

- si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario;
- si obbliga a inserire nei contratti di subappalto o subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'ente appaltante i contratti di cui alla precedente punto, affinché l'ente appaltante medesimo verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010, informando di ciò contestualmente l'ente appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'Ente Appaltante risolverà il presente contratto con posta elettronica certificata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti attivati dall'appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo 13.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è richiesta la garanzia definitiva.

ART. 16 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa dichiara di aver stipulato copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 2.500.000,00, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa -polizza n. 79808863 emessa in data 12/01/2021 dalla Società Allianz S.p.A. Agenzia di Vigevano, a copertura anche delle presenti

lavorazioni, rilasciandone copia alla Stazione Appaltante.

ART. 17 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al soggetto

Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 18 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli art. 108 e 109 del

D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Si dà atto che in data 13/02/2023, l'Appaltatore ha provveduto a trasmettere il proprio Piano

Operativo di Sicurezza -POS- per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ART. 20 CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne

sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n.

50/2016.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui

si verificano controversie che dovessero sorgere tra le parti in dipendenza di questo contratto, in

ordine all'interpretazione ed applicazione del medesimo e circa la liquidazione dei compensi sopra

indicati, saranno di esclusiva competenza del Giudice del luogo ove è stato stipulato il presente

contratto.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 21 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e

in particolare le norme contenute nel:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture”*”;

- Legge 11 Settembre 2020, n. 120 *“Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n.76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto semplificazioni)”* come modificato dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”*;

- Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

A norma dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il presente contratto è stipulato mediante la sottoscrizione del presente contratto in forma elettronica.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.

L'Appaltatore dichiara che le lavorazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che la Stazione appaltante è tenuta a versare in scissione dei pagamenti, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con

ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi

soggette a IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo

1, lettera b) della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131.

ART. 22 DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio in Ozzero, presso Comune di

Ozzero, alla piazza Vittorio Veneto n. 2 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della

seguinte PEC edilcassolese@ticertifica.it

ART. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA

L'Impresa dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e del

D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 esposta per esteso presso gli Uffici dell'Amministrazione, che sottoscritta

per accettazione viene conservata agli atti d'ufficio.

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ozzero

con sede a Ozzero (MI), in piazza Vittorio Veneto, 2, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al

Contratto, l'Ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2016/679 il responsabile della protezione

dei dati personali – Dr. Pigliaru Fabio che è contattabile a mezzo mail: fabiopigliaru68@gmail.com

ART. 24 CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara sotto la propria responsabilità ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di aver preso visione del "Piano triennale di

prevenzione della corruzione 2022-2024" del Comune di Ozzero, approvato con Deliberazione della

Giunta Comunale n. 45 del 27/04/2022, e che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto

grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con

gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore dichiara:

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale
€ 16.00 n. seriale
01201718680127

A. ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1, lett. f), punto 17 del suddetto Piano, al fine

dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.

190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “pantouflage”):

A.1) di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,

contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad

ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei propri confronti;

A.2) di essere consapevole, ai sensi del citato art. 53, comma 16 – ter, che i contratti conclusi e gli

incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti

privati che li hanno conclusi e conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e

accertati ad essi riferiti;

B. ai sensi all'art. 8 del sopra citato Piano l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile,

convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra l'Appaltatore (titolari dell'Impresa,

amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli

amministratori ed i responsabili della Stazione appaltante.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna a non intrattenere rapporti di servizio

o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Ozzero e loro

familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante

l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei

contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio

conclusi ai sensi dell'articolo 1342 CC.

ART. 25 - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti già visionati e

controfirmati dall'Impresa in sede di gara per integrale accettazione e che rimangono depositati in atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 71 in data 24/08/2022, esecutiva, ad oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO: MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. PROVVEDIMENTI", si prendeva atto degli elaborati tecnici redatti dall'Ufficio tecnico ai fini della formulazione dell'offerta/preventivo: Relazione generale; Documentazione fotografica: Problematiche copertura-terrazzo, Sottotetto – copertura, Terrazzo, Serramenti, Illuminazione; Pianta;
- l'offerta economica;
- il provvedimento di aggiudicazione -determinazione del Responsabile del servizio n. 60 gen. n. 178 in data 13/09/2022-;
- il piano operativo della sicurezza (POS);
- la polizza di garanzia assicurativa.

Letto, approvato, sottoscritto, unitamente al citato documento allegato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ozzero lì, 23/02/2023

L'APPALTATORE

LA STAZIONE APPALTANTE

EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo e C. sas

IL COMUNE DI OZZERO

(Vincenzo Truglio)

(Roberto Raffaele BARRELLA)